

	REPERTORIO N°	
	REGIONE PUGLIA	
	AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO	
	CONTRATTO	
	<i>Procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, per</i>	
	<i>Procedura aperta telematica di rilievo comunitario, ai sensi degli articoli 14 e 71 del</i>	
	<i>d. lgs. n. 36/2023 per la fornitura e installazione di sistemi audio video per il Nuovo</i>	
	<i>Ospedale "San Cataldo" di Taranto – CUP E54E22000260001 CIG B6DD41519F.</i>	
	TRA	
	L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO , con sede in Taranto al V.le Virgilio n. 31,	
	Partita I.V.A. e Codice Fiscale n° 02026690731, rappresentata dal dr. Vito Gregorio	
	Colacicco, domiciliato per la carica presso la stessa Azienda, che interviene nel pre-	
	sente atto non in nome proprio ma esclusivamente nel nome, per conto e	
	nell'interesse dell'Azienda Sanitaria Locale Taranto, nella qualità di Commissario	
	Straordinario, nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del	
	26.03.2025 di seguito denominata per brevità "STAZIONE APPALTANTE",	
	E	
	L' Impresa _____, con sede in _____, CAP _____, Partita I.V.A.	
	_____ nella persona del _____, nato a	
	_____, Codice Fiscale n. MSCPQL68A07F690O, in qualità di procura-	
	tore, di seguito denominata per brevità " DITTA APPALTATRICE ";	
	PREMESSO	
	a) che con delibera del Direttore Generale n. _____ del _____ è stata indetta pro-	
	cedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, per la	
	fornitura e installazione di sistemi audio video per il Nuovo Ospedale "San Cataldo"	

	di Taranto , da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantag-	
	giosa;	
	b) il fornitore, giusta deliberazione di aggiudicazione DG n. ____ del ____ è	
	risultato aggiudicatario della procedura di cui al precedente punto e, per l’effetto,	
	ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto del	
	presente contratto ed eseguirlo alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel me-	
	desimo;	
	c) il fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi alle-	
	gati nonché dal Bando e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e com-	
	pleto l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti	
	gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la	
	formulazione dell’offerta;	
	d) il fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del	
	presente contratto che è stata acquisita agli atti d’ufficio;	
	e) il fornitore ha prestato cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria n.	
	_____ per un importo complessivo pari ad € _____ per il	
	quinquennio di validità contrattuale, ai sensi dell’art. 117 del d. lgs. n. 36/2023;	
	f) il fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile	
	relativa alle prestazioni oggetto del presente affidamento, n. _____ con-	
	tratta con la compagnia _____, agli atti d’ufficio.	
	TUTTO CIO’ PREMESSO	
	tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Tra le costituite parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede e che le	
	parti dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e si sti-	

pula quanto segue:

ARTICOLO 1: Valore delle premesse

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della disciplina dei rapporti con il fornitore regolati con il presente contratto.

ARTICOLO 2: Definizioni

1. Nell'ambito del contratto si intende per:

- **Amministrazione contraente:** la Stazione Appaltante – ASL Taranto;
- **Contratto:** il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- **Fornitore:** la ditta appaltatrice o il raggruppamento temporaneo di imprese risultato aggiudicatario.
- **Offerta economica:** il documento contenente la proposta economica formulata in sede di gara dal Fornitore richiamata nel presente contratto e parte integrante e sostanziale del medesimo, ancorché non fisicamente allegata.

2. Le espressioni riportate negli allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole dell'appalto disponga diversamente.

ARTICOLO 3: Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura e degli eventuali servizi connessi oggetto del presente contratto, sono regolati in via graduata:

- a) dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il fornitore relativamente ai beni ed alle prestazioni contrattuali;

	b) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per l'Amministrazione contraente, di cui il fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene	
	non siano materialmente allegare, formano parte integrante della disciplina del	
	presente atto;	
	c) dalle norme in materia di Contabilità dello Stato ed appalti pubblici di forniture;	
	d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, in quanto applicabili.	
	2. Le clausole del contratto e degli ordinativi di fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente	
	contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.	
	ARTICOLO 4: Oggetto	
	1. Oggetto del presente contratto d'appalto è la fornitura e installazione di sistemi audio video del Nuovo Ospedale "San Cataldo" di Taranto per un importo	
	complessivo pari a €_____ IVA esclusa;	
	2. Il presente contratto definisce la disciplina esecutiva del rapporto tra le parti contraenti, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli ordinativi	
	della fornitura, come esattamente individuata nell'Offerta Economica allegata;	
	3. Con il contratto il fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Amministrazione contraente a fornire i prodotti in oggetto, con le caratteristiche	
	tecniche e di conformità di cui alla documentazione tecnica versata in atti di gara ed all'Offerta Economica.	
	4. Le prestazioni di cui al presente contratto ed ai singoli ordinativi di fornitura non	
	sono affidate al fornitore in esclusiva e, pertanto l'Amministrazione contraente,	
	in caso di inadempienza agli obblighi previsti, nel rispetto della normativa vigente, potrà affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi di-	

		versi dal medesimo fornitore.	
	5.	L'Amministrazione contraente ha facoltà di richiedere al fornitore, nel periodo di efficacia del presente contratto, l'aumento delle prestazioni contrattuali rispetto alle quantità di cui al Disciplinare di gara ed al Capitolato Speciale d'Appalto, ai sensi, nei limiti e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 120 del d. lgs. 36/2023.	
		ARTICOLO 5: Utilizzazione del contratto	
	1.	L'Amministrazione contraente è tenuta ad utilizzare il contratto mediante l'emissione di ordinativi di fornitura inviati al fornitore, nei quali verranno indicate le quantità della fornitura richiesta, oltre che il luogo di esecuzione; il fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti ordinativi di fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6.	
	2.	È a carico del fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano il contratto; qualora il fornitore dia esecuzione a ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare il contratto, le forniture oggetto di tali ordinativi non verranno conteggiate nell'ambito dello stesso.	
	3.	Qualora l'ordinativo di fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, lo stesso non sarà efficace ed il fornitore non sarà tenuto a darne esecuzione.	
		ARTICOLO 6: Modalità di esecuzione degli ordinativi di fornitura	
	1.	In considerazione degli obblighi assunti dal fornitore in forza del contratto, la richiesta di fornitura effettuata dall'Amministrazione contraente si perfezionano con la ricezione da parte del fornitore dei relativi ordinativi inviati e/o trasmessi a mezzo lettera – in caso di anticipazione dell'ordine – ovvero mediante Sistema NSO o altro mezzo elettronico comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore con particolare riferi-	

	mento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche.	
	2. L'invio degli ordinativi di fornitura dovrà essere effettuato	
	dall'Amministrazione contraente a mezzo NSO (codice ditta NSO -).	
	3. Trovano applicazione, altresì, le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.	
	ARTICOLO 7: Durata	
	Il presente contratto ha validità a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ovvero dalla data di eventuale anticipata esecuzione, in base all'art. 50, comma 6 del d. lgs. n. 36/23.	
	ARTICOLO 8: Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità	
	1. Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla fornitura dei beni ed alla prestazione dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.	
	2. Il fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto e/o dell'ordinativo di fornitura (restando espressamente inteso che, nel caso di difformità relative all'ordine, l'Amministrazione contraente potrà risolvere unicamente l'ordinativo di fornitura emesso).	
	3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva	

	espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel “Di-	
	sciplinare di gara” e nel “Capitolato Speciale d’Appalto”. In ogni caso, il fornitore	
	si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le	
	norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che	
	dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.	
	4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le	
	prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula	
	del contratto, resteranno ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni	
	caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il fornitore non	
	potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti	
	dell’Amministrazione contraente, assumendosene il medesimo fornitore ogni	
	relativa alea.	
	5. Il fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne	
	l’Amministrazione contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale	
	inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanita-	
	rie vigenti.	
	6. Le attività contrattuali da svolgersi presso il Nuovo Ospedale “San Cataldo” (ov-	
	vero presso le altre sedi indicate dall’Amministrazione Contraente, in caso di	
	estensione contrattuale)dovranno essere eseguite senza interferire con il noma-	
	le lavoro della altre maestranze impegnate sul cantiere del medesimo Ospedale	
	(ovvero del personale Azinedale, in caso di altre sedi); e le modalità ed i tempi	
	dovranno comunque essere concordati preventivamente con l’ Amministrazio-	
	ne contraente.	
	7. Il fornitore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso	
	nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostaco-	

	lata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Amministrazione contraente	
	e/o da terzi autorizzati-	
	8. Il fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali,	
	di personale specializzato che potrà accedere alla struttura destinataria dei beni	
	nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso,	
	fermo restando che sarà cura ed onere del fornitore verificare preventivamente	
	tali prescrizioni e procedure.	
	9. Il fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione contraente di proce-	
	dere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e cor-	
	retta esecuzione delle prestazioni oggetto degli ordinativi di fornitura, nonché a	
	prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.	
	10. ARTICOLO 9: Obbligazioni specifiche del fornitore	
	1. Il fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto a:	
	a) fornire i beni oggetto del contratto ed a prestare i servizi connessi, impiegando	
	tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo	
	quanto stabilito nel contratto, negli allegati, nel Capitolato Speciale d'Appalto e,	
	in generale, negli altri atti di gara;	
	b) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente dalle pretese che i	
	terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento	
	dei beni oggetto del contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da	
	terzi;	
	c) rispettare, in quanto applicabili, le norme internazionali ISO 9000 per la gestio-	
	ne e l'assicurazione della qualità;	
	d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa do-	

	cumentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione	
	contraente, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nel contratto e negli ordinativi di fornitura e, in	
	particolare, ai parametri di qualità predisposti;	
	e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le	
	indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione contraente, per quanto di rispettiva	
	ragione;	
	f) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto e degli ordinativi di fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.	
	2. Il fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura dei beni e la prestazione dei servizi	
	oggetto del contratto in tutti i luoghi che verranno indicati negli ordinativi di	
	fornitura emessi dall'Amministrazione contraente, nel rispetto di quanto previsto nel contratto e Capitolato Speciale d'Appalto.	
	3. Il fornitore si impegna a predisporre e trasmettere, in caso di richiesta, alla	
	Amministrazione contraente, in formato cartaceo ed elettronico, tutti i dati e la	
	documentazione di rendicontazione delle forniture e dei servizi prestati.	
	4. Il fornitore si impegna, altresì, a trasmettere all'Amministrazione contraente	
	contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun ordine di riferimento, a pena di irricevibilità delle medesime fatture e, comunque,	
	dell'inesigibilità dei relativi crediti, la documentazione comprovante la prestazione delle forniture oggetto della fatturazione.	

ARTICOLO 10 : Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché di disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma precedente vincolano il fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
5. Il fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti comma del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.

ARTICOLO 11: Modalità e termini della fornitura, verifica di funzionalità

1. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a porre a disposizione dell'Amministrazione contraente i beni di cui è risultato aggiudicatario e ad effettuare le prestazioni con le modalità stabilite nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto

		gara e negli altri documenti di gara.	
	2.	La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi	
		compreso a titolo esemplificativo e non esaustivo, relativi alle attività di tra-	
		sporto, imballaggio, facchinaggio, consegna “al piano”, ed eventualmente rimo-	
		zione e asporto dell’imballaggio.	
	3.	La merce viaggia a rischio e pericolo del fornitore, il quale dovrà, pertanto,	
		adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare che la merce stessa subisca	
		avaria durante il trasporto.	
	4.	In ogni caso l’installazione e posa in opera presso le Strutture utilizzatrici dovrà	
		avvenire entro 30 giorni, naturali e consecutivi, dalla data dell’ordine NSO, ov-	
		vero dalla data antecedente dell’ordine di fornitura, previ accordi con	
		l’Amministrazione contraente.	
	5.	Per le modalità operative di consegna, installazione e posa in opera, si rinvia alle	
		disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto.	
	ARTICOLO 12: Supervisione e controllo		
	Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed		
	esecuzione del Contratto sono svolte dall’Amministrazione contraente, attraverso il		
	Direttore dell'Esecuzione del contratto. All’Amministrazione contraente è demanda-		
	ta anche l’applicazione delle penali stabilite (si veda Articolo 16).		
	ARTICOLO 13: Corrispettivi e condizioni migliorative		
	1.	Il corrispettivo contrattuale dovuto al fornitore dall’Amministrazione contraente	
		in forza degli ordinativi di fornitura effettuati e perfezionati, è quello indicato	
		nell’Offerta Economica, ovvero € _____ IVA esclusa.	
	2.	I corrispettivi contrattuali sono comprensivi, oltre che della fornitura dei beni,	
		anche della prestazione dei servizi connessi all’installazione e posa in opera.	

	3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a	
	perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescri-	
	zioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al fornitore e, pertanto,	
	qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi	
	non potranno vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione contraen-	
	te. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al fornitore dall'esecuzione del contratto	
	e dei singoli ordinativi di fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, non-	
	ché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti auto-	
	rità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.	
	4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal fornitore	
	in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertan-	
	to, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità,	
	facendosi carico il fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.	
	5. Il fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti,	
	revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.	
	ARTICOLO 14: Fatturazione e pagamenti	
	1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato	
	dall'Amministrazione contraente in favore del fornitore, sulla base delle fatture	
	emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa,	
	anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto.	
	2. In particolare, la fatturazione dovrà essere effettuata sulla base dei quantitativi	
	effettivamente ordinati e consegnati, comunque non contestati, nei termini e	
	nei modi previsti dalla normativa in materia.	
	3. Ciascuna fattura emessa dal fornitore dovrà contenere il CIG ovvero il CUP asse-	
	gnato alla procedura di gara relativa alla fornitura di cui al presente contratto, il	

	riferimento al presente contratto, al singolo ordinativo di fornitura cui si riferisce, e dovrà essere intestata e spedita all'Amministrazione contraente.	
	4. L'importo delle predette fatture verrà corrisposto secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, e bonificato sul conto corrente bancario intestato al fornitore IBAN _____, presso Istituto di Credito: _____, espressamente indicato e dedicato dal fornitore per i pagamenti relativi al presente contratto, in base alle disposizioni della legge n. 136/10 in materia di tracciabilità dei pagamenti.	
	5. Al fine di assolvere agli obblighi di cui alla citata legge n. 136/10, la ditta aggiudicataria dichiara che hanno poteri di movimentare il conto corrente indicato al punto precedente:	
	- Sig. _____ Nato a _____ il _____	
	Codice Fiscale _____ Residente in _____, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante	
	La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni intervenute in relazione ai predetti soggetti.	
	6. In caso di ritardo nel pagamento, sulla somma dovuta si applicheranno gli interessi di mora nella misura percentuale pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione.	
	7. Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra;	

	in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei	
	modi di legge, il fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri-	
	tardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.	
	8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di	
	ritardi nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la	
	fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste in contrat-	
	to e nei singoli ordinativi di fornitura, pena la risoluzione del contratto.	
	ARTICOLO 15: Trasparenza	
	1. Il fornitore espressamente ed irrevocabilmente:	
	a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione	
	del presente contratto;	
	b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, diret-	
	tamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate,	
	somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque	
	volte a facilitare la conclusione del presente contratto;	
	c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra uti-	
	lità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la ge-	
	stione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a com-	
	piere azioni comunque volte agli stessi fini.	
	2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese	
	ai sensi del precedente comma, ovvero il fornitore non rispettasse gli impegni e	
	gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si in-	
	tenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per	
	fatto e colpa del fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento	
	di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.	

ARTICOLO 16: Penali

1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione contraente ovvero a cause di forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti, di cui al precedente articolo 11, comma 4, e di quanto a corredo degli stessi, si applicherà una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente contratto; in tali casi si applicheranno al fornitore la penale di cui al precedente comma sino al momento in cui la fornitura riprenderà ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione della penale di cui al precedente comma 1, verranno contestati per iscritto al fornitore; il fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione contraente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sarà applicata al fornitore la penale come sopra indicata a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. Dopo due contestazioni non validamente dedotte di impossibilità assoluta del fornitore a provvedere entro i termini indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto alla fornitura, anche solo parziale, della merce ordinata, l'Amministrazione contraente ha facoltà di procedere all'acquisto, sul libero mercato, ove questi non

	siano nella tempestiva disponibilità del Fornitore. L'eventuale maggior onere	
	derivante è a carico di questo. In via prioritaria gli acquisti saranno effettuati	
	presso la ditta che segue la ditta affidataria nella graduatoria di aggiudicazione.	
	Resta fermo in ogni caso la risarcibilità di ogni ulteriore danno subito	
	dall'Amministrazione.	
	5. L'Amministrazione contraente potrà compensare i crediti derivanti	
	dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al	
	fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto,	
	avvalersi delle cauzioni di cui al successivo articolo od alle eventuali altre garan-	
	zie rilasciate dal fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o	
	procedimento giudiziario.	
	6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera	
	in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è	
	reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesi-	
	ma penale.	
	7. Il fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente arti-	
	colo non preclude il diritto dell'Amministrazione contraente a richiedere il risar-	
	cimento degli eventuali maggior danni.	
	ARTICOLO 17 : Cauzione definitiva	
	1. Con la stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezio-	
	namento di ogni singolo rapporto di fornitura, il fornitore è tenuto a costituire -	
	entro lo stesso termine fissato per la trasmissione dei documenti necessari per	
	la stipula del contratto - pena l'applicazione delle penali di cui sopra, una cau-	
	zione definitiva in favore dell'Amministrazione contraente, nell'ammontare ri-	
	veniente dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 107 del d. lgs. n. 36/23.	

	2. Tale cauzione dovrà essere vincolata per tutta la durata del contratto, costituita	
	in una delle forme stabilite dalla l. n. 348/1982 e prevedere la copertura ed	
	estensione anche per gli eventuali ulteriori ordinativi di fornitura effettuati	
	dall'Amministrazione contraente, rispetto al quantitativo contrattualmente sta-	
	bilito.	
	3. Tale cauzione definitiva potrà, quindi, essere prestata:	
	- in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato;	
	- mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti necessarie	
	condizioni:	
	- essere incondizionata e irrevocabile;	
	- prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligando	
	il fideiussore, su semplice richiesta dell'Amministrazione contraente, ad ef-	
	fettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del	
	soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;	
	- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione	
	del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 cod.	
	civ.;	
	- avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali.	
	4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale,	
	ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbliga-	
	zioni del fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ.,	
	in relazione all'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura ricevuti e per i rela-	
	tivi quantitativi.	
	5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti	
	dal fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e,	

	pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione contraente, fermo	
	restando quanto previsto nel precedente articolo 15, ha diritto di rivalersi diret-	
	tamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle pe-	
	nali.	
	6. La garanzia prestata opera nei confronti dell'Amministrazione contraente a far	
	data dalla ricezione dei relativi ordinativi di fornitura e nei limiti degli importi	
	negli stessi previsti.	
	7. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli ordinativi di fornitura, e, co-	
	munque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai	
	predetti ordinativi e dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa	
	deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione contraente, per quanto di	
	ragione, verso il fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle ob-	
	bligazioni contrattuali.	
	8. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso	
	espresso in forma scritta dall'Amministrazione contraente.	
	9. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto	
	dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il fornitore dovrà provve-	
	dere al reintegro entro il termine di 15 (giorni) giorni dal ricevimento della rela-	
	tiva richiesta effettuata da parte dell'Amministrazione contraente.	
	10. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo	
	l'Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto il rispettivo ordina-	
	tivo di fornitura ed inoltrare l'ordinativo di acquisto nei confronti della ditta se-	
	conda classificata ed addebitando al fornitore il maggior costo sostenuto.	
	ARTICOLO 18: Proprietà dei prodotti	
	Con riferimento all'ordine di fornitura, l'Amministrazione contraente acquisisce la	

	proprietà dei prodotti a partire dalla installazione dei beni nelle modalità previste	
	dal Capitolato Speciale d'Appalto; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e	
	danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali	
	dell'Amministrazione contraente, sono a carico del fornitore, salva la responsabilità	
	dell'Amministrazione contraente se le perdite, furti e danni sono ad essa diretta-	
	mente imputabili per dolo o colpa grave.	
	ARTICOLO 19: Riservatezza	
	1. Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi com-	
	prese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui	
	venga in possesso e/o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo	
	e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per	
	scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del contratto.	
	2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il	
	materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.	
	3. Il fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipenden-	
	ti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consu-	
	lenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.	
	4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione con-	
	traente, ha facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, il contratto ed	
	i singoli ordinativi di fornitura, fermo restando che il fornitore sarà tenuto a ri-	
	sarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.	
	5. Il fornitore potrà menzionare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fos-	
	se condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comuni-	
	cazione alla Amministrazione contraente delle modalità e dei contenuti di detta	
	menzione.	

	6. Il fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d. lgs. n. 196/03	
	e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.	
	ARTICOLO 20: Risoluzione	
	1. Ferma restando l'applicazione delle cause generali di risoluzione dei contratti	
	disciplinate e previste dall'art. 122 del d. lgs. n. 36/23 e delle altre cause espres-	
	samente previste nel presente contratto, l'Amministrazione contraente potrà ri-	
	solvere, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al	
	fornitore a mezzo pec, i singoli ordinativi di fornitura già emessi nel caso di	
	mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte,	
	nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, modalità, termini e	
	prescrizioni contenute nel presente contratto, nei suoi Allegati e negli atti di ga-	
	ra.	
	2. In caso di reiterati e gravi inadempimenti di cui al comma 1, ed in particolare in	
	caso di reiterati ritardi ed inadempienze relative alla qualità dei prodotti da par-	
	te del fornitore, l'Amministrazione contraente ha facoltà di risolvere il contrat-	
	to.	
	3. In ogni caso, l'Amministrazione contraente si riserva il diritto, senza onere alcu-	
	no ed in qualunque momento, di risolvere anticipatamente il contratto, qualora	
	disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la	
	prosecuzione in tutto o in parte, nonché nei seguenti casi:	
	a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni pre-	
	sentate dal fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;	
	b) qualora risultino positivi gli accertamenti antimafia eseguiti presso la Prefettura	
	competente dall'amministrazione contraente nei confronti del fornitore;	
	c) nel caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro	

	il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte	
	dell'amministrazione contraente;	
	d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto e di ogni singolo ordinativo di fornitura, ai sensi del successivo articolo 21;	
	e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'amministrazione contraente;	
	f) violazione del divieto di cessione del contratto;	
	g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto offerto in sede di gara;	
	h) qualora presso l'Azienda nel corso della durata dell'Ordinativo di Fornitura, intervengano variazioni ai protocolli di utilizzo.	
	4. In tutti i casi di risoluzione di cui ai commi precedenti – ad eccezione dell'ipotesi di cui alla lett. h) -, l'amministrazione contraente ha diritto ad escutere definitivamente ed interamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento del danno.	
	ARTICOLO 21: Recesso	
	1. L'Amministrazione contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al fornitore con mail pec nei casi di:	
	a) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;	
	b) giusta causa;	
	2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:	

	a) il deposito contro il fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di	
	altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo	
	scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione	
	dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga	
	designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il	
	quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del	
	fornitore;	
	b) la perdita, da parte del fornitore, dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento	
	di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Ban-	
	do e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato	
	scelto il fornitore medesimo;	
	c) la condanna di taluno dei componenti dell'organo di amministrazione o	
	dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico	
	del fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica	
	Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia-	
	no assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;	
	d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il	
	presente contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo.	
	3. Dalla data di efficacia del recesso, il fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni	
	contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per	
	l'Amministrazione contraente.	
	4. In caso di recesso dell'Amministrazione contraente, il fornitore ha diritto al pa-	
	gamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte,	
	secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente,	
	sin d'ora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a	

	ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga	
	a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.	
	ARTICOLO 22: Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa	
	1. Il fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni – che	
	non siano cagionati con dolo o colpa grave ovvero riferibili a caso fortuito ovve-	
	ro forza maggiore - eventualmente subiti da parte di persone, tanto dipendenti	
	del fornitore stesso quanto dell'Amministrazione contraente e/o di terzi, causati	
	dai beni oggetto del presente contratto e dei relativi ordinativi di fornitura, ov-	
	vero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative	
	all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite	
	da parte di terzi.	
	2. Il fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso	
	di una polizza assicurativa a beneficio anche dell'Amministrazione contraente e	
	dei terzi, valida per l'intera durata del presente contratto e di ogni ordinativo di	
	fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo fornitore	
	in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto ed ai singoli ordi-	
	nativi di fornitura, con un massimale di almeno € 2.000.000,00 a sinistro. In par-	
	ticolare, detta polizza tiene indenne l'Amministrazione contraente, ivi compresi	
	i propri dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il fornitore	
	possa arrecare all'Amministrazione contraente, ai loro dipendenti e collaborato-	
	ri, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente contratto	
	e relativi singoli ordinativi di fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la	
	validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo - ed i cui	
	estremi sono riportati in premessa - è condizione essenziale per	
	l'Amministrazione contraente, pertanto, qualora il fornitore non sia in grado di	

	provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto ed ogni singolo ordinativo di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.	
	ARTICOLO 23: Divieto di cessione del contratto	
	1. E' fatto assoluto divieto al fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto ed i singoli ordinativi di fornitura, ad esso derivanti dal contratto e dai singoli ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse.	
	2. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2) del d. lgs. n. 50/2016.	
	3. Per la cessione dei crediti trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 106 comma 13 del d. lgs. n. 50/2016.	
	4. In caso di inadempimento da parte del fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, l'amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolti i singoli ordinativi di fornitura.	
	ARTICOLO 24: Brevetti industriali e diritti d'autore	
	1. Il fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.	
	2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione contraente un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sul prodotto acquistato, il fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni l'Amministrazione contraente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Amministrazione contraente.	
	3. L'Amministrazione contraente si impegna ad informare prontamente il fornitore	

	delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiun-	
	ta, il fornitore riconosce all'Amministrazione contraente la facoltà di nominare	
	un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal fornitore.	
	ARTICOLO 25: Responsabile della fornitura	
	1. Il fornitore, all'atto della stipula del presente atto, si obbliga a nominare entro	
	30 giorni dalla data dello stesso, un Responsabile della fornitura che sarà il refe-	
	rente responsabile nei confronti dell'Amministrazione contraente che, quindi,	
	avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il fornitore nell'esecuzione del	
	presente contratto.	
	2. Alla data di stipula del presente atto il fornitore dovrà inoltre rendere noto il	
	nominativo, il numero di telefono e l'indirizzo di e-mail del Responsabile della	
	fornitura.	
	ARTICOLO 26: Elezione di domicilio digitale	
	Il fornitore elegge domicilio digitale presso la pec _____ dove saranno	
	inviare tutte le comunicazioni inerenti al presente contratto.	
	ARTICOLO 27: Foro competente	
	Tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione contraente	
	derivanti dall'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sa-	
	ranno di competenza e demandate in via esclusiva alla giurisdizione ordinaria del	
	Foro di riferimento.	
	ARTICOLO 28: Trattamento dei dati, consenso al trattamento	
	1. Ai sensi di quanto previsto dal d. lgs. n. 196/03 in tema di trattamento di dati	
	personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente in-	
	formate, prima della sottoscrizione del presente contratto e della esecuzione	
	dei singoli ordinativi di fornitura, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di	

			dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto medesimo.	
	2.	Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti		
		con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi recipro-		
		camente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ov-		
		vero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi		
		elettronici e cartacei.		
	3.	L'Amministrazione contraente esegue i trattamenti dei dati necessari alla ese-		
		cuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in ottemperanza ad		
		obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei con-		
		sumi ed al controllo della spesa dell'amministrazione contraente. In ogni caso		
		l'amministrazione contraente, dando esecuzione al contratto con l'emissione		
		dell'ordinativo di fornitura o con altre modalità, dichiara espressamente di ac-		
		consentire al trattamento e all'invio da parte del fornitore e/o dei singoli con-		
		traenti dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le		
		finalità connesse all'esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura,		
		in particolare, per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi e del controllo		
		della spesa totale, nonché l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I		
		dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dal fornitore		
		all'amministrazione contraente nel rispetto delle disposizioni di cui al d. lgs. n.		
		196/03 e delle altre normative in vigore.		
	4.	I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e tra-		
		sparenza nonché nel rispetto delle misure di sicurezza.		
	5.	Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente		
		comunicare oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 10 della medesima		
		normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del tito-		

	lare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste	
	dall'art. 9 del d. lgs. n. 196/03.	
	ARTICOLO 29: Oneri fiscali e spese contrattuali	
	1. Sono a carico del fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali	
	relative al contratto ed agli ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplifica-	
	tivo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione,	
	ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione contraente per	
	espressa previsione di legge.	
	2. Il fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate	
	nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Va-	
	lore Aggiunto, che il fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi	
	del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, all'appalto dovrà essere applicata	
	l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86,	
	con ogni relativo onere a carico del fornitore.	
	ARTICOLO 30: Clausola finale	
	Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle	
	parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendo-	
	ne negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singo-	
	lamente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente at-	
	to non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inol-	
	tre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto e/o dei	
	singoli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi at-	
	ti nel loro complesso.	
	Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto o dei sin-	
	goli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte dell'amministrazione con-	

	traente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le mede-	
	sime parti si riservano comunque di far comunque valere nei limiti della prescrizio-	
	ne.	
	Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le	
	parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi	
	operativi attuativi o integrativi quali, ad esempio gli ordinativi di fornitura; in caso di	
	contrasto le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua ese-	
	cuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscrit-	
	to.	
	L'AMMINISTRAZIONE	IL FORNITORE
	CONTRAENTE	
	Il sottoscritto _____, quale Amministratore Unico e le-	
	gale rappresentante del fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta co-	
	noscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai	
	sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accetta-	
	re tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato	
	quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di ap-	
	provare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3	
	(Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizza-	
	zione del contratto), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limi-	
	tazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del fornitore), Articolo	
	11 (Modalità e termini della fornitura, verifica di funzionalità), Articolo 12 (Corri-	
	spettivi e condizioni migliorative), Articolo 13 (Fatturazione e pagamenti), Articolo	
	15 (Penali), Articolo 16 (Cauzione definitiva), Articolo 18 (Riservatezza), Articolo 19	
	(Risoluzione), Articolo 20 (Recesso), Articolo 21 (Danni, responsabilità civile e polizza	

[illegible]

assicurativa), Articolo 22 (Subappalto), Articolo 22 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 24 (Responsabile della fornitura), Articolo 26 (Foro competente), Articolo 27 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 29 (Clausola finale).
--

IL FORNITORE